



UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
APS SEDE DI ROMA ARVALIA

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 20 dicembre 2019

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

- 1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, l'Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore - la Sede locale dell'UNITRE di Roma Arvalia, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - APS.
- 2) L'Associazione locale assume la denominazione di "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ - siglabile UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' - APS - SEDE di ROMA, con sede in Via Silvestro Gherardi, 87 (RM)
- 3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Riconoscimento

La Sede locale, avendo ottenuto in data 3 maggio 2012 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso, mantenendo la piena autonomia culturale, amministrativa, organizzativa, gestionale, fiscale, economica e finanziaria; può inoltre avere personalità giuridica ai sensi della normativa vigente sul Terzo Settore.

Art. 3 - Finalità e Attività

- 1) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
 - educare;
 - formare;
 - informare;
 - fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente ricorrente e rinnovata per un invecchiamento attivo;
 - promuovere la ricerca;
 - aprirsi al sociale e al territorio;
 - operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzia "l'Essere oltre che il Sapere";
 - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici oltre la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
 - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
- 2) L'Associazione, per il perseguimento delle finalità culturali, solidaristiche, civiche e di utilità sociale che la connotano, può realizzare le seguenti attività di interesse generale di cui ai punti f), i) e l) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017:
 - a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

- c) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- 3) L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del Dlgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
- 4) L'Associazione può aderire ad Enti, Federazioni, Organismi a carattere nazionale o religioso nel Rispetto delle finalità statuarie nazionali, mantenendo la propria autonomia e identità. Potrà stipulare Convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire agli Associati facilitazioni e opportunità di elevazione dei livelli di qualità della vita.
- f) L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a Terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e di correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Adesioni – Diritti e Doveri

Il numero delle adesioni è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

- 1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 2) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
- 3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- 4) Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione secondo criteri non discriminanti, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, o il rigetto.
- 5) L'ammissione viene annotata nei libri degli associati.
- 6) L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata al richiedente entro 30 giorni dalla data di deliberazione. Contro di essa l'interessato può, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 7) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto.
- 8) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Art. 5 - Associati - diritti e doveri

Sono Associati le persone fisiche che condividono le finalità del presente Statuto e fanno espressamente domanda di iscrizione; tutti partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale.

- 1) Gli Associati si distinguono in:
 - **Associati fondatori** che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
 - **Associati ordinari**, ovvero tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all'Associazione per dividerne le attività;
 - **Associati onorari**, scelti fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerite possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale.

2) Diritti e Doveri

Gli Associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

A) Gli Associati hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati;
- b) all'elettorato passivo decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati;
- c) di essere informati sulle attività dell'Associazione e di partecipare attivamente alle stesse;
- d) al voto in proprio o per delega;
- e) di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente;
- f) di prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visioni dei bilanci;
- g) di frequentare i locali dell'Associazione;
- h) di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa, né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

B) Gli Associati hanno i seguenti doveri:

- a) rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi dell'associazione;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea generale degli Associati;
- c) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché i rapporti tra soci e tra questi ultimi e gli Organi sociali.
- d) I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

3) Perdita di Qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per decesso, recesso volontario, decadenza per indegnità o per danni morali e/o materiali. Essa è deliberata dal Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione) e deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci.

Art. 6 - Organi della Sede Locale

Gli Organi della Sede locale sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo (o Organo di amministrazione);
- L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Art. 7 - Volontari e attività di volontariato

- 1) Il Volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- 3) La qualità del volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto retribuito con l'Associazione.
- 4) Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, ai sensi dell'art. 17 c. 4 Dlgs 117/17.
- 5) Sono vietati i rimborsi di tipo forfettario.
- 6) I volontari possono essere associati.
- 7) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 Dlgs 117/17.
- 8) La docenza può essere considerata attività di volontariato.

9) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 c.5 Dlgs 117/17, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 117/17.

Art. 8 - Assemblea degli Associati: composizione e competenze

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa.
- 2) L'Assemblea, scegliendo tra gli Associati, elegge con votazione segreta il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rieleggibili.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario, consuntivo e preventivo.
- 4) Si riunisce quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o, a richiesta motivata, di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 5) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione scritta, tramite lettera o e-mail, indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo.
- 6) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione le cui deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti espressi dai presenti.
Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/2017.
- 7) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) deliberare sulle eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
 - b) eleggere e revocare le cariche sociali;
 - c) eleggere e revocare i componenti dell'eventuale Organo di controllo;
 - d) approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore;
 - f) approvare la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa nazionale;
 - g) deliberare sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - h) deliberare sugli altri aspetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto rientranti nella sua competenza.
- 8) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza assoluta degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
Sono ammesse le deleghe ai sensi dell'art. 24 c.3 del D.Lgs 117/2017.
- 9) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) deliberare sulle modifiche Statutarie locali;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione, ai sensi del successivo art. 21 del presente Statuto.

Art. 9 - -Cariche dell'Associazione

Sono cariche dell'Associazione:

- a) Il Presidente
- b) Il Vice Presidente;
- c) Il Tesoriere;
- d) Il Segretario;
- e) Il Direttore dei Corsi.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha poteri di firma per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti e depositi bancari e postali, intestati all'Associazione, con firma singola.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni, di decesso o di revoca, subentra in carica con gli stessi poteri il Vice Presidente, il quale deve provvedere a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente ha inoltre il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 11 - Vice Presidente

Il vice Presidente, o Vicario, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella rappresentanza dell'Associazione sul territorio nazionale e per esigenze istituzionali

Art. 12 - Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

1) Composizione del Consiglio Direttivo:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Tesoriere;
- d) Segretario;
- e) Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
- f) Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.

2) Competenze:

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati.

Ad esso compete tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, compiti di questo organo sono:

- a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
- b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- c) curare la formazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
- e) formulare il programma delle attività didattiche, culturali e sociali;
- f) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- g) curare la gestione dei beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- h) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;
- i) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- j) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
- k) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale.

3) Riunioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

4) Perdita della carica di Consigliere

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi della Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita di qualifica di associato al seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'art.5 del presente Statuto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Presidente con il Consiglio Direttivo individuano un socio che abbia le competenze e la disponibilità a coprire il ruolo resosi vacante, lo inserisce nell'organico del Direttivo come facente funzioni e lo propone all'Assemblea generale per la ratifica nella prima riunione utile.

Art. 13 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea degli Associati, anche al di fuori dei propri componenti se ricorrono le condizioni economiche previste dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/17.

Art. 14 - Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione.

Ad esso compete:

- a) tenere tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede;
- b) provvedere alla predisposizione del rendiconto economico-finanziario annuale e di previsione in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni;
- c) redigere la relazione che accompagna il rendiconto economico-finanziario illustrandola ai competenti Organi collegiali;
- d) può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti necessari di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Segretario

Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni; ad esso compete:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni;
- b) curare la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19 del presente Statuto;
- c) svolgere le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 16 - Direttore dei Corsi

Il Direttore dei Corsi:

- a) coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi anche della collaborazione volontaria dei Docenti, i quali, se non associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.;
- b) scrive nel registro dei Volontari quei Docenti non Associati.

Art. 17 - Rendiconto economico e finanziario

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.
- 2) E' fatto obbligo di redigere un rendiconto economico-finanziario, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto distribuire proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 18 - Patrimonio

1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17;
- d) da rimborsi per convenzioni;
- e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
- f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 19 - Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 20 - Libri Sociali

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) libro degli Associati;
 - b) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - c) libri verbali Consiglio Direttivo;
 - d) libro inventari;
 - e) registro dei Volontari;
 - f) relazioni Organo di controllo, qualora nominato, a cura dell'organo stesso.
- 2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione
- 3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
- 4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 21 - Scioglimento della Sede Locale

- a) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei presenti.
- b) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. 117/17.
- c) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 22 - Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

Per ogni controversia giudiziaria si elegge come competente il Foro di Roma.